

STATUTO

dell'Associazione Ticinese per Pazienti di Insufficienza Renale

Regione Ticino

I. Ragione sociale, sede, scopo

- Art. 1** Ai sensi dell'art. 60 del Codice civile svizzero, esiste un'associazione denominata **“Associazione ticinese per pazienti con insufficienza renale” di seguito denominata “ATPIR”** costituita per una durata illimitata e retta dal presente statuto. La sede legale dell'associazione è presso Fiduciaria Delsindaco & Mustone SA, Via Cantonale 89, Centro Commerciale 2000, 6595 Riazzino.
- Art. 2** L'ATPIR è un'associazione di malati di reni, di trapiantati, di parenti e di persone che la pensano allo stesso modo, con l'obiettivo di offrire ai malati cronici di reni un'assistenza reciproca a tutti i livelli in termini di consulenza, sostegno umano, sociale e materiale. L'ATPIR organizza inoltre serate di conferenze interne e pubbliche a contenuto medico e sociale. L'ATPIR fornisce anche assistenza sociale, sotto forma di rinvio agli uffici governativi e ai servizi sociali. L'assistenza non dipende dall'appartenenza all'associazione. L'ATPIR si batte a livello politico e sociale per ottenere la migliore assistenza medica possibile per i pazienti affetti da reni.
- Art. 3** **Organizzazione**
L'ATPIR è composta da soci pazienti e patrocinatori.
- Art. 4** Organizzazione mantello ASPIR “Associazione svizzera per pazienti d'insufficienza renale”.
L'ATPIR è un'associazione indipendente, affiliata come gruppo regionale della ASPIR. I delegati dei gruppi regionali della ASPIR si riuniscono annualmente in occasione dell'Assemblea dei delegati per promuovere la cooperazione in tutta la Svizzera. I problemi e le esperienze che vengono evidenziati dai nostri membri e che sono di interesse per tutta la Svizzera vengono trasmessi alla ASPIR dal Comitato direttivo dell'ATPIR. L'ATPIR versa il contributo annuale stabilito dalla ASPIR per ogni socio paziente.

II. Soci

- Art. 5** **Adesione**
Possono diventare soci i malati di reni (pazienti di emodialisi e dialisi peritoneale e coloro che hanno subito un trapianto renale o coloro che hanno una malattia renale cronica), i familiari, i conviventi, i medici, il personale infermieristico e gli amici, previo pagamento di una quota associativa annuale. La richiesta di adesione deve essere inoltrata per iscritto all'ATPIR con una domanda di adesione. I soci sono registrati come soci pazienti o soci sostenitori.

Art. 5a Membri pazienti

I soci pazienti sono persone affette da malattie renali, in dialisi o sottoposte a trapianto. L'ATPIR fattura la quota associativa annuale stabilita dalla ASPIR per ogni socio paziente.

Art. 5b Soci sostenitori

Sono considerati soci sostenitori le seguenti persone: familiari, conviventi, medici, personale infermieristico e amici.

Art. 5c Membri onorari

L'Assemblea generale, su richiesta del Comitato direttivo, può conferire la qualifica di socio onorario ai soci che si sono distinti per i servizi resi all'ATPIR. I soci onorari sono esonerati dal pagamento della quota associativa annuale.

Art. 6 Perdita della qualità di socio:

La qualità di socio si estingue:

a) con le dimissioni

le dimissioni devono essere date per iscritto al Comitato direttivo e sono possibili in qualsiasi momento e senza preavviso. In caso di difficoltà, il Comitato direttivo è autorizzato a decidere in merito ai contributi e al periodo di preavviso. I contributi per l'anno in corso non vengono rimborsati.

b) con l'esclusione

il Comitato direttivo può escludere un socio:

- qualora il suo comportamento sia in contrasto con gli scopi dell'associazione e leda gli interessi della stessa;
- soci che, nonostante due solleciti, non abbiano versato la quota associativa annuale entro la fine dell'anno in corso saranno automaticamente esclusi dall'ATPIR;
- per altri motivi gravi.

Ricorso:

Il socio escluso può ricorrere per iscritto, tramite il consiglio direttivo entro 15 giorni dalla comunicazione.

III. Finanze

Art. 7 Finanze

L'Assemblea generale stabilisce la quota associativa annuale.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi e dalle donazioni annuali da parte di enti pubblici e privati o da attività proprie.

L'organizzazione mantello ASPIR stabilisce ogni anno un contributo annuale per ogni membro paziente, che deve essere trasferito alla ASPIR dall'ATPIR.

Art. 8 Bilancio annuale

L'autorizzazione alle spese del Comitato direttivo viene stabilita annualmente dall'Assemblea generale sulla base del bilancio annuale presentato.

Art. 9 Responsabilità

ATPIR risponde delle sue obbligazioni esclusivamente nei limiti del suo patrimonio, con esclusione di qualsiasi responsabilità personale dei suoi membri.

IV. Organi dell'associazione

Art. 10 Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea generale dei soci
- b) il comitato direttivo
- c) l'ufficio di revisione.

Art. 11 L'assemblea generale di soci

L'assemblea generale ordinaria dei soci ha luogo una volta all'anno. L'esercizio chiude il 31 dicembre di ogni anno civile.

L'assemblea generale straordinaria dei soci può aver luogo in ogni tempo e può essere convocata:

- a) dal comitato direttivo
- b) alla richiesta di almeno il 20% dei soci.

Art. 12 Convocazione dell'assemblea generale

L'assemblea generale è convocata dal Comitato direttivo, previa comunicazione scritta ad ogni singolo socio, al più tardi 14 giorni prima della stessa.

L'avviso di convocazione indica gli oggetti all'ordine del giorno. In caso di revisione degli statuti, il contenuto essenziale delle previste modifiche deve essere indicato.

Nessuna decisione può essere presa su punti non all'ordine del giorno, salvo ove sia decisa l'urgenza dal voto affermativo dei 2/3 dei membri.

Art. 13 Competenze dell'assemblea generale dei soci

L'assemblea generale dei soci ha le seguenti competenze:

- a) l'approvazione e la modifica dello statuto
- b) la nomina
 - del Comitato direttivo
 - dell'Ufficio di revisione
- c) l'approvazione del resoconto annuo e dei conti di gestione e patrimoniali e dei preventivi
- d) decisioni in merito alla quota sociale
- e) decisioni in merito a spese straordinarie
- f) decisione di sciogliere la società.

Art. 14 Diritto di voto, quorum e maggioranza

Ogni socio ha diritto ad un voto all'assemblea generale.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti emessi.

In caso di parità di voti al II scrutinio, decide il voto del presidente.

La maggioranza dei 2/3 dei voti emessi è necessaria per la modifica degli statuti.

Per lo scioglimento è necessaria la maggioranza dei 3/4 dei voti emessi.

Le votazioni avvengono per alzata di mano o per scrutinio segreto, se richiesto da almeno un socio.

Art. 15 L'assemblea generale è presieduta dal presidente o da un altro membro del comitato direttivo. Può essere scelto un presidente ad hoc.

Il presidente dell'assemblea generale designa il segretario e due scrutatori.

Tutte le decisioni dell'assemblea generale devono essere verbalizzate.

Il verbale è firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 16 Comitato direttivo

Il comitato direttivo si compone da un presidente, un vice-presidente ed un segretario cassiere, nominati dall'assemblea generale dei soci per 2 anni. Essi sono rieleggibili.

Art. 17 Competenze del comitato direttivo

- a) gestire gli affari dell'associazione
- b) rappresentare l'associazione di fronte ai terzi
- c) convocare l'assemblea generale
- d) costituire comitati per determinati tipi di attività
- e) elaborare i regolamenti interni.

Art. 18 L'associazione è vincolata di fronte ai terzi dalla firma collettiva a due del presidente o del vice-presidente con il segretario o con il cassiere.

Art. 19 L'ufficio di revisione

L'ufficio di revisione è composto da 2 soci e un supplente, nominati dall'assemblea generale. L'ufficio di revisione esamina e controlla la gestione patrimoniale, presentando un rapporto annuale all'assemblea generale ordinaria.

V. Disposizioni finali**Art. 20 Scioglimento**

Lo scioglimento dell'associazione può essere pronunciato in ogni tempo dall'assemblea generale dei soci, alla maggioranza dei 3/4 dei voti emessi.

Art. 21 Patrimonio

In caso di scioglimento, il patrimonio esistente dell'organizzazione sarà trasferito ad altre istituzioni esenti da imposte con sede in Svizzera e con finalità analoghe a quelle dell'ATPIR.

Questo statuto, approvato in occasione dell'assemblea generale dell'Associazione Ticinese per Pazienti di Insufficienza Renale ATPIR, tenuta il 1° dicembre 2024 a Rivera, entra in vigore con effetto immediato e annulla tutte le precedenti versioni.

Andreina Bocchi
Presidente

Dr. med. Claudio Cereghetti
Vice-presidente

Riazzino, 1° dicembre 2024

NB. Il documento con le firme originali è archiviato presso il segretariato dell'ATPIR.